



COMUNE DI LEVONE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno **duemilasedici**, addì **trenta**, del mese di **aprile**, alle ore **dieci** e minuti **quindici**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENT E.
GIACOLETTO MAURIZIO	Sì
GRIVETTO ANNA MARIA	Sì
GAGNOR MASSIMILIANO	Sì
MICHELOTTI MAURO	Sì
ROMAGNOLO ELOISE JESSICA	Sì
ALLICE LAURA MARIA	Sì
BOGGETTO PIER LUIGI	Sì
CONTENTI EMILIA GIUSEPPINA	Sì
MARINIG PIETRO	Sì
BURLANDO MARIA CRISTINA	Sì
SCARFIDI ROSSANO	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA GAETANA DEL SORDO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIACOLETTO MAURIZIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco-Presidente;

Richiamato il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014);

Considerato che il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IUC è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 06/09/2014 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 16 del 29.07.2015;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che testualmente recita:

“Art. 7 – Regolamenti – Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione e per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”;

Visto l'art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. n. 201/2011, così come introdotta dall'art. 1, comma 10, della Legge 28/12/2015, n. 208, in virtù della quale la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che occorre adeguare il suddetto Regolamento alla normativa sopra citata;

Considerato, inoltre, che ricorre la necessità di modificare il Regolamento suddetto per integrarlo con l'istituto del reclamo e mediazione, introdotto dall'art. 17 bis del D.Lgs 546/1992 come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e che si applica alla controversie instaurate dal 1.01.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IUC, come segue:

a) nella parte seconda “regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) all'art. 6 – Base imponibile – comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

“c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il contratto di comodato, sia redatto in forma scritta che verbale, per poter usufruire della riduzione del 50% della base imponibile IMU, deve essere registrato ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 131/1986 e la relativa agevolazione sarà riproporzionata con riferimento alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2011.

Il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23”;

b) nella parte seconda “regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) aggiungere, dopo l’art. 18 – Contenzioso - il seguente articolo:

“Articolo 19 - Reclamo e mediazione

1. *Il procedimento amministrativo dell’istituto del reclamo e mediazione previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 come modificato dal D.Lgs. 156/2015 si applica alle controversie instaurate dal 1.01.2016 sugli atti tributari emessi dal comune, nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.*
2. *Ai sensi dell’articolo 17-bis del D.Lgs 546/1992 per le controversie di valore non superiore a € 20.000, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all’art. 1 , comma 2 del D.Lgs. 546/1992, vale a dire l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.*
3. *Con la presentazione del ricorso l’ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:*
 - a) *L’ufficio competente;*
 - b) *L’oggetto del procedimento promosso;*
 - c) *Il responsabile unico del procedimento, competente anche nell’adozione dell’atto finale;*
 - d) *La data entro la quale deve concludersi il procedimento;*
 - e) *L’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.*
4. *Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale.*
5. *Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 4.*
6. *La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 4, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta.*
7. *La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 17 bis del D.Lgs 546/1992.*
8. *Il soggetto competente all’esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l’atto. Gli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. 546/1992 devo indicare:*
 - *Il nominativo della persona che ha curato l’istruttoria;*
 - *Le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.*
9. *Quando, per ragioni organizzative o di dimensioni dell’ente, la figura dell’istruttore e quella del funzionario cha ha adottato l’atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.*
10. *Con apposito atto di Giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell’assetto organizzativo dell’ente.*
11. *In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall’art. 52 comma5, lett. b), del D.Lgs. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente articolo ai fini dell’esperienza del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in campo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l’ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull’applicazione di norme legislative e regolamentari.*
12. *L’ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta avuto riguardo:*
 - *all’eventuale incertezza delle questioni controverse;*
 - *al grado di sostenibilità della pretesa;*
 - *al principio di economicità dell’azione amministrativa.*
13. *Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l’ufficio precedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l’esito del procedimento che può concludersi con:*
 - a. *L’accoglimento totale del reclamo;*
 - b. *La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dell’ufficio, mediante l’adozione di un accordo;*
 - c. *Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell’ufficio;*
 - d. *Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell’ufficio.*

14. A tal fine di agevolare le definizioni della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

15. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero dalla prima rata.

16. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione.

17. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

18. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.”

c) nella parte quarta “regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI” aggiungere, dopo l'art. 15 – Rimborsi - il seguente articolo:

“Articolo 16 - Reclamo e mediazione

1. Il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 come modificato dal D.Lgs. 156/2015 si applica alle controversie instaurate dal 1.01.2016 sugli atti tributari emessi dal comune, nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a € 20.000, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

3. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

f) L'ufficio competente;

g) L'oggetto del procedimento promosso;

h) Il responsabile unico del procedimento, competente anche nell'adozione dell'atto finale;

i) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;

j) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

4. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale.

5. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 4, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

7. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992.

8. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. 546/1992 devono indicare:

- Il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;

- Le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

9. Quando, per ragioni organizzative o di dimensioni dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.

10. Con apposito atto di Giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.

11. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'art. 52 comma 5, lett. b), del D.Lgs. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente articolo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in campo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

12. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
- all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
13. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio precedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
- a. L'accoglimento totale del reclamo;
 - b. La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c. Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d. Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
14. A tal fine di agevolare le definizioni della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.
15. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero dalla prima rata.
16. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione.
17. Nelle controversie aventi per oggetto le restituzioni di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
18. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.”

Visto il D. Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;

Vista la Legge 28/12/2015, n. 208 e s.m.i.;

Ritenuto nulla ostare a quanto sopra esposto;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile espressi dai responsabili dei Servizi interessati ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;

La votazione, resa in forma palese, per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Presenti: 11 Votanti: 11 Voti favorevoli: 11

Astenuti: = Contrari: =

Visto l'esito della votazione, proclamato ed accertato dal Presidente

DELIBERA

1 di apportare, approvandole, per le motivazioni in narrativa esposte, le seguenti modifiche al vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC:

a) nella parte seconda “regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) all'art. 6 – Base imponibile – comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

“c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il contratto di comodato, sia redatto in forma scritta che verbale, per poter usufruire della riduzione del 50% della base imponibile IMU, deve essere registrato ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 131/1986 e la relativa agevolazione sarà riproporzionata con riferimento alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2011.

Il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23”;

b) nella parte seconda “regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) aggiungere, dopo l'art. 18 – Contenzioso - il seguente articolo:

“Articolo 19 - Reclamo e mediazione

1. Il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 come modificato dal D.Lgs. 156/2015 si applica alle controversie instaurate dal 1.01.2016 sugli atti tributari emessi dal comune, nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.Lgs 546/1992 per le controversie di valore non superiore a € 20.000, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

3. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

k) L'ufficio competente;

l) L'oggetto del procedimento promosso;

m) Il responsabile unico del procedimento, competente anche nell'adozione dell'atto finale;

n) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;

o) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

4. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale.

5. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 4, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

7. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17 bis del D.Lgs 546/1992.

8. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. 546/1992 devo indicare:

- Il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;

- Le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

9. Quando, per ragioni organizzative o di dimensioni dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.

10. Con apposito atto di Giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.

11. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'art. 52 comma 5, lett. b), del D.Lgs. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente articolo ai fini dell'esperienza del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in campo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

12 L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:

- all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- al grado di sostenibilità della pretesa;
- al principio di economicità dell'azione amministrativa.

13. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio precedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a. L'accoglimento totale del reclamo;
- b. La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
- c. Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
- d. Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

14. A tal fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

15. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero dalla prima rata.

16. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione.

17. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

18. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.”

c) nella parte quarta “regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASF” aggiungere, dopo l'art. 15 – Rimborsi - il seguente articolo:

“Articolo 16 - Reclamo e mediazione

1. Il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 come modificato dal D.Lgs. 156/2015 si applica alle controversie instaurate dal 1.01.2016 sugli atti tributari emessi dal comune, nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a € 20.000, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

3. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- p) L'ufficio competente;
- q) L'oggetto del procedimento promosso;
- r) Il responsabile unico del procedimento, competente anche nell'adozione dell'atto finale;
- s) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- t) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

4. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale.

5. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 4, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

7. *La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17 bis del D.Lgs 546/1992.*
8. *Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. 546/1992 devo indicare:*
- *Il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;*
 - *Le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.*
9. *Quando, per ragioni organizzative o di dimensioni dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.*
10. *Con apposito atto di Giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.*
11. *In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'art. 52 comma5, lett. b), del D.Lgs. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente articolo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in campo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.*
- 12 *L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:*
- *all'eventuale incertezza delle questioni controverse;*
 - *al grado di sostenibilità della pretesa;*
 - *al principio di economicità dell'azione amministrativa.*
- 13 . *Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio precedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:*
- a. *L'accoglimento totale del reclamo;*
 - b. *La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dell'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;*
 - c. *Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;*
 - d. *Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.*
14. *A tal fine di agevolare le definizioni della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.*
15. *Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero dalla prima rata.*
16. *Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione.*
17. *Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.*
18. *L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente."*

2. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante l'inserimento automatico nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale.

Inoltre, con successiva e separata votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, esito accertato e proclamato dal presidente, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

LETTO , CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to GIACOLETTO MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA GAETANA DEL SORDO

VISTO: l'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. PARERE CONTABILE FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to DR.SSA GAETANA DEL SORDO
---	--

VISTO: l'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. PARERE TECNICO FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to DR.SSA GAETANA DEL SORDO
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata il giorno 13/05/2016 all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Levone, lì 13/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA GAETANA DEL SORDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-apr-2016

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA GAETANA DEL SORDO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Levone, lì 13/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA GAETANA DEL SORDO

.